


COMUNE DI TROPEA



Regolamento comunale

Norme per l'installazione di mezzi pubblicitari da parte degli esercizi commerciali

(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 9/03/2020. Esecutivo ed in vigore dal 9.04.2020)


INDICE

Art. 1 - oggetto del regolamento	Pag.
Art. 2 - Definizioni	Pag.
Art. 3 - Insegne	Pag.
Art. 4 - Preinsegne	Pag.
Art. 5 - Cartelli pubblicitari	Pag.
Art. 6 - Striscione, Locandina, Stendardi	Pag.
Art. 7 - Iter procedimentale	Pag.
Art. 8 - Disposizioni particolari per il centro storico e tutta l’area “A”	Pag.
Art. 9 - Disposizioni particolari per il litorale, area “B”	Pag.
Art. 10 - Disposizioni finali e sanzioni	Pag.
Art. 11 - Adeguamento alla normativa	Pag.
Art. 12 - Norme di rinvio	Pag.

Articolo - 1

Oggetto del regolamento

1. Le presenti “Norme per l'installazione dei mezzi pubblicitari” costituiscono specifico Regolamento e disciplinano la posa di mezzi pubblicitari, comunque denominati, ad integrazione ed esecuzione di quanto previsto dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione.
2. Ai fini del presente regolamento il territorio comunale, segnatamente la porzione all'interno del centro abitato, viene suddiviso in tre aree omogenee:
 - a) centro storico e area pedonale di Piazza Vittorio Veneto, area “A”;
 - b) zone esterne al centro storico e all'area pedonale di Piazza Vittorio Veneto, area “B”;
 - c) zona marina, area “C”.



Piantina della Città di Tropea

Articolo - 2

Definizioni

1. Con il termine “mezzi pubblicitari” si intendono tutte le installazioni ed i manufatti pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e specificatamente richiamati per le singole prescrizioni particolari.
2. Sono considerabili di pubblico interesse i mezzi pubblicitari riferiti ai seguenti servizi e/o attività:
 - a. farmacie;
 - b. ospedale;
 - c. servizio di guardia medica;
 - d. comune e tutte le sue sedi decentrate;
 - e. scuole pubbliche;
 - f. impianti sportivi pubblici;
 - g. I.A.T. informazione accoglienza turistica;
 - h. sale, tabacchi e valori bollati nelle dimensioni e forme stabilite dall'apposita normativa.

Articolo – 3

Insegne

1. Si definisce “insegna di esercizio” la scritta, il simbolo o similari, relativi al nome dell'esercente, la ragione sociale della ditta o ente, la qualità dell'esercizio e la sua attività prevalente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
2. Le insegne di esercizio devono risultare collocate in diretta prospicienza e corrispondenza delle attività esercitate; eventuali eccezioni possono essere motivate da particolari situazioni o caratterizzazioni degli spazi disponibili.
3. Se per particolari motivi e/o situazioni le insegne dovranno essere poste su piani e/o aree di pertinenza di altra proprietà dovrà essere preventivamente richiesto e rilasciato il benestare da parte del soggetto interessato.

4. L'insegna di esercizio dovrà avere le caratteristiche costruttive coordinate con la tipologia architettonica dell'edificio e dovrà essere consona all'ambiente urbano circostante.
5. Fermo restando che devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente, con particolare riferimento alle prescrizioni del Codice Stradale, per ogni intervento dovranno essere richieste le specifiche autorizzazioni per l'installazioni di insegne.
6. E' vietato collocare insegne sui tetti degli edifici, parapetti di terrazzi, balconi, pensiline, sulle ringhiere e sulle recinzioni.
7. Laddove i locali destinati alle attività commerciali siano ubicati ai piani superiori, le insegne possono essere installate sotto forma di targa e collocate a fianco del portone di ingresso.
8. Sono vietati i pannelli e i cassonetti luminosi. Sono, altresì, vietate le insegne con illuminazione anche esterna intermittente e le insegne a messaggio variabile.
9. **I colori** devono essere idonei e ben inseriti nel contesto della facciata dell'edificio interessato e, comunque, devono essere **tenui e opachi**.
10. L'insegna di esercizio dovrà essere collocata sopra ovvero a lato della porta d'ingresso principale dell'attività. In caso di manifestata impossibilità, qualora il fabbricato non presenti caratteristiche architettoniche da tutelare, potranno essere autorizzate altre soluzioni previo parere favorevole della commissione comunale "arredo urbano".
11. **E' ammessa una sola insegna per ogni** porta d'ingresso fino ad un massimo di due salvo che l'attività interessata sia prospiciente su più strade.
12. L'insegna dovrà essere allineata con le aperture sottostanti lasciando libero lo spazio tra una colonna / pilastro e l'altro.
13. E' vietata la posa di insegne, sia frontali che a bandiera, riportanti **marchi pubblicitari**. Eventuali marchi di prodotti pubblicitari potranno essere contenuti esclusivamente all'interno dello spazio vetrina mediante utilizzo di altre forme pubblicitarie.
14. Nelle insegne di esercizio non sono ammessi inserimenti di elenchi, prezzi e/o numeri di telefono, immagini tridimensionali usate come sfondo.
15. Per quanto riguarda le insegne a palo o totem sono ammesse solo quelle relative a pubblici servizi, farmacie e impianti di distributori di carburante solo nelle immediata adiacenza della attività.

Articolo – 4

Preinsegna

1. Si definisce "*preinsegna*" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 500 m. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. Le preinsegne, potranno essere collocate nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
 - a. sono ammesse solo dove l'Amministrazione Comunale non abbia già provveduto con l'arredo urbano o con altro strumento specifico;
 - b. se posizionate su suolo pubblico non devono creare intralci alla circolazione e ai camminamenti;
 - c. possono essere posizionate, esclusivamente, su paline stradali dedicate allo scopo. In nessun caso possono essere collocate su muri di edifici (pubblici o privati), recinzioni, ringhiere, pali pubblici, alberi, etc..
3. Per il centro storico le preinsegne dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
 - a. Dimensioni: cm 25 di altezza X cm 40 di larghezza;
 - b. Colori: fondo marrone scuro; caratteri bianco.
Il segnale dovrà essere fornito dall'azienda interessata e verrà installato a cura dell'Amministrazione comunale su delle paline dedicate allo scopo.
Tale operazione è soggetta al pagamento di un diritto pari ad € 25,00 per segnale.
4. Il limite massimo di preinsegne è fissato in cinque per attività.

Articolo – 5

Cartelli pubblicitari

1. Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. Ogni attività commerciale può collocare sul proprio muro perimetrale fino a due cartelli per promuovere i prodotti realizzati e/o offerti al pubblico.
3. Il cartello, di formato regolare, può avere una dimensione massima di 1m².
4. Il cartello deve essere opaco e può essere illuminato da una sorgente esterna o retroilluminante, o da sistemi esteticamente equiparabili.

Articolo – 6

Striscione, Locandina e Stendardi

1. Si considera “striscione, locandina e stendardo” l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.
2. Striscioni e locandine sono inibiti nell'intero territorio comunale fatta eccezione per installazioni precarie, della durata non superiore ai giorni 20, tese a promuovere eventi realizzati dal Comune di Tropea.
3. Lo stendardo è ammissibile per le attività che abbiano rilevanza pubblica svolte in edifici pubblici ovvero di pubblico interesse.

Articolo - 7

Iter procedimentale

1. Tutti i mezzi pubblicitari in vista dalla pubblica via sono oggetto di apposita CILA attraverso il portale SUAP, ad eccezione delle nuove attività oggetto di SCIA.
2. L'apposizione di mezzi pubblicitari è sottoposta al controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale e del Comando di Polizia Municipale.
3. La CILA/SCIA dovrà essere corredata, pena la sua improcedibilità:
 - a. nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, dell'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
 - b. nel caso di richiedente diverso dalla persona fisica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
 - c. l'indicazione del tipo di mezzo pubblicitario;
 - d. l'ubicazione esatta del mezzo pubblicitario e la relativa misura di superficie;
 - e. un fotomontaggio dell'installazione;
 - f. asseverazione di conformità al presente regolamento da parte di un professionista iscritto all'ordine dei geometri, ingegneri o architetti.
 - g. la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.
 - h. eventuale altra documentazione ritenuta necessaria dagli uffici interessati.
5. Ai sensi dell'art. 54 del regolamento del Codice della Strada, il proprietario del mezzo pubblicitario, è tenuto a verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento; adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente ai sensi dell'articolo 405, comma 1 del citato regolamento, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze; procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
6. Il proprietario del mezzo pubblicitario, è tenuto, inoltre, a vigilare sulla corretta realizzazione e sul suo esatto posizionamento rispetto a quanto autorizzato.
7. L SCIA/CILA ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile solo se l'insegna mantiene le stesse caratteristiche e rispetta le norme riferite al Codice della Strada.

8. Le modifiche dimensionali, di posizione e costruttive sono soggette a nuova CILA mentre per le sole modifiche di immagine è sufficiente una comunicazione di cambio immagine.
9. La sola voltura non è soggetta a nuova autorizzazione, ma a semplice comunicazione.
10. E' fatto obbligo al titolare della SCIA/CILA di verificare e mantenere il buono stato di conservazione del mezzo pubblicitario e delle strutture di sostegno, effettuare tutti gli interventi necessari o richiesti dall'ente competente pena la revoca della SCIA/CILA ne, procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca della SCIA/CILA o in caso di motivata richiesta da parte dell'ente competente.
11. Tutte le installazioni pubblicitarie sono soggette al preventivo versamento dell'imposta comunale annuale sulla pubblicità in quanto dovuta.

Centro storico



Articolo - 8

Disposizioni particolari per il centro storico e tutta l'area "A"

1. **Nel centro storico**, il cui valore storico artistico e architettonico è un bene da valorizzare e conservare, le norme per tutti i mezzi pubblicitari sono più restrittive.
2. **Non sono ammessi installazioni di mezzi pubblicitari su elementi di particolare pregio architettonico e monumentale** quali fronti di edifici con cornici, bugnati, decorazioni, monumenti, inferriate decorate, cattedrali, chiese, palazzi storici del '700 o prima, su alberi, siepi etc.
3. **All'interno del centro storico sono vietate** le seguenti insegne e mezzi pubblicitari e di segnalazione :
 - a. insegne con illuminazione anche esterna intermittente;
 - b. insegne a messaggio variabile;
 - c. apparecchi luminosi abbaglianti;
 - d. insegne a cassonetto poste sia in verticale che orizzontale ovvero a bandiera, escluse quelle relative a segnalazioni di pubblici servizi.
4. **All'interno del centro storico sono consentiti** i seguenti tipi di insegna:
 - a. **insegne a bandiera:**



costituite da un supporto ad uso braccio a mensola, in materiale di ferro, ghisa, similghisa, acciaio, bronzo, rame, ottone e trattamenti e finiture simili, illuminate da una sorgente esterna o retroilluminante, o da sistemi esteticamente equiparabili, con luce calda e colori tenui, con le seguenti caratteristiche:

- ad una altezza minima, misurata dal punto più basso dell'insegna, di m. 2.00 dalla strada e/o dal marciapiede, se presente, e con una sporgenza orizzontale di m. 1,20.
- Nelle strade prive di marciapiede dovrà essere garantito il normale transito veicolare.
- Il supporto dell'insegna non dovrà avere dimensioni prevalenti rispetto all'insegna stessa.
- Possono essere anche di tipologia più moderna ma non a cassetto;
- Numero massimo di insegne per attività: 1.

b. insegne a lettere singole o composte:



si tratta di lettere singole o composte, opache, realizzate in ferro, ghisa, similghisa, acciaio, bronzo, rame, ottone, e trattamenti e finiture simili, contenute nella fascia marcapiano del palazzo e che non coprano elementi stilistici dello stesso.

c. insegne a pannelli:



si tratta di pannelli di forma ovale o rettangolare o altro posti all'ingresso della attività. Possono essere realizzati in plexiglass o vetro o altro materiali es. una pietra, opachi con scritte incise sopra o con stemmi o loghi. Vengono illuminati da una sorgente esterna o da sistemi equiparabili.

Articolo - 9
Disposizioni particolari per il litorale, area "B"

1. A tutela del paesaggio marino e al fine di valorizzare il patrimonio ambientalistico, così come per il centro storico, la messa in opera, il posizionamento della cartellonista pubblicitaria, insegne, targhe, preinsegne sono soggette a particolari disposizioni.
2. Per le insegne si applica la normativa generale stabilita dall'art. 3 del presente regolamento.
3. Per le preinsegne si applica il comma 2° dell'art. 4. Il segnale deve avere una forma regolare e la sua superficie complessiva non può eccedere il m². La preinsegna deve essere collocata su apposite paline; in nessun caso può essere installata su muri ovvero pertinenze di costruzioni pubbliche ovvero di pubblico interesse. Qualora l'installazione interessi proprietà di terzi occorrerà che l'interessato si munisca del preventivo assenso del proprietario del bene ovvero dell'area.
4. Per i cartelli pubblicitari si applica l'art. 5.
5. Per gli striscioni, gli standardi e le locandine si applica l'art. 6

Articolo - 10

Disposizioni finali e sanzioni

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno valore prescrittivo e vincolante.
2. La presenza di mezzi pubblicitari in contrasto con il presente regolamento, comporta l'applicazione da parte delle autorità competenti delle sanzioni previste dall'art.23 del CdS, segnatamente:
 - a. **comma 11.** Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.
 - b. **comma 12.** Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato.
 - c. **comma 13.** Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.
 - d. **comma 13-bis.** In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.696 a euro 18.785; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
 - e. **comma 13-ter.** Non è consentita la collocazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari nelle zone tutelate dalle leggi 10 giugno 1939, n. 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.
 - f. **comma 13-quater.** Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.
 - g. **comma 13-quater.** In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.

3. Qualora il responsabile della violazione sia titolare di concessione per l'occupazione di spazio pubblico ovvero di altra concessione su beni pubblici, alla mancata rimozione dell'impianto abusivo entro i termini di cui alla diffida prevista dal comma 13^{bis} dell'art. 23 del codice della strada, consegue l'applicazione della sanzione accessoria della sospensione della concessione sino all'effettiva rimozione ovvero adeguamento dell'impianto alle prescrizioni del presente regolamento.
4. La Polizia Municipale svolge attività di vigilanza e provvede all'irrogazione delle sanzioni in caso di accertato abusivismo.

Articolo - 11

Adeguamento alla normativa

1. Tutte le insegne di esercizio e mezzi pubblicitari installati sulla base di norme antecedenti o in possesso di autorizzazioni non più rispondenti alla vigente normativa, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento, dovranno essere rimosse ovvero adeguate alla nuova normativa cura e a spese degli interessati.
2. Limitatamente all'area "B", l'adeguamento alle nuove prescrizioni dei mezzi pubblicitari in possesso di autorizzazione dovrà avvenire entro due anni dalla pubblicazione del presente regolamento.

Articolo - 12

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia, in particolare al D.Lgs 285/92 (CdS) al DPR 495/92 (Regolamento di attuazione al CdS), al D.L.vo 507/93 e al Piano Generale degli impianti pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni del Comune di Tropea.